



Comune di Amaroni
Provincia di Catanzaro

- UFFICIO DEL SINDACO -
ORDINANZA N. 116 DEL 26/12/2021

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del d.lgs. 267/2000). Ulteriori misure restrittive applicabili sul territorio del Comune di Amaroni.

IL SINDACO

Visti:

- I Decreti Legge che prevedono misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019- (Coronavirus);
- Visti i D.P.C.M. con cui sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria recanti "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Viste le Ordinanze del Ministero della Salute con le quali è previsto che l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente; Considerato che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;

Considerato:

- che il numero dei soggetti potenzialmente contagiati da COVID -2019 sul territorio comunale è in aumento;
- che anche a livello nazionale sono state adottate nuove misure di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

Richiamato il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. "

VALUTATO:

- -nella qualità di "Autorità Sanitaria Locale", adottare ulteriori e opportune raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia da COVID-19 al fine di tutelare la salute dei Cittadini e delle persone operanti nel territorio del Comune di Amaroni;
- Ritenuto necessario disporre ulteriori misure di prevenzione impedendo comportamenti che possano generare situazioni di possibile contagio e, nello

specifico, la sosta prolungata in alcune aree del territorio comunale in prossimità di esercizi pubblici;

Accertato che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visti:

- il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

- a) a decorrere dal 26 dicembre 2021 e sino a nuove disposizioni è fatto espresso divieto di assembramento, mediante stazionamento prolungato, nei seguenti luoghi pubblici:
 - 1) Anfiteatro Comunale " N. Green"
 - 2) Piazza dell' Emigrante;
 - 3) Piazza Matteotti;
 - 4) Villa Risch;
- b) gli uffici comunali sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 11:30, previo appuntamento e mediante ingresso contingentato;
- c) è inibito l'accesso agli uffici comunali per l'utenza esterna sprovvista di dispositivi di protezione individuale e certificazione verde.

DISPONE altresì

- la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dalla data di adozione nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e che venga data alla stessa massima diffusione tramite i canali telematici dell'Ente;
- la trasmissione della presente ordinanza all' Ufficio Territoriale per il Governo di Catanzaro e alla Stazione Carabinieri di Girifalco

INFORMA: -avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione.

Il Servizio di Polizia Municipale è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

IL SINDACO
f.to Luigi Ruggiero